



**ALLEGATO "A" AL N. 1.691 DI RACCOLTA**

**Statuto del**

**"Consorzio per la Ricerca e la Dimostrazione  
sulle Energie Rinnovabili"**

**Art. 1 - (Denominazione)**

1. Ai sensi dell'art. 2602 cod. civ. e seguenti è costituito un Consorzio con attività esterna con la seguente denominazione: "Consorzio per la Ricerca e la Dimostrazione sulle Energie Rinnovabili" (più brevemente "RE-CORD", Renewable Energy Consortium for Research and Demonstration).

**Art. 2 - (Sede)**

1. Il Consorzio ha sede in Comune di Scarperia e San Piero, Viale Kennedy n. 182, area industriale di Pianvallico. Il domicilio dei consorziati per i loro rapporti con il Consorzio è stabilito presso la rispettiva Sede Legale.

**Art. 3 - (Oggetto)**

1. Il Consorzio, che non ha fini di lucro ed è costituito su iniziativa del CREAR dell'Università di Firenze, ha per oggetto l'attività di ricerca fondamentale, di ricerca industriale e di sviluppo sperimentale, anche con la diffusione dei risultati di tali attività mediante l'insegnamento, la pubblicazione o il trasferimento di conoscenze, nel campo delle fonti rinnovabili di energia, dei sistemi per l'energia e l'ambiente e delle relative tecnologie industriali innovative.

2. Il Consorzio, nei settori Ingegneristici, Chimici, Agrari, Geologici, ICT, Medico e Aerospaziali, anche con riguardo al profilo economico e sociologico, stimolerà e potrà svolgere attività di divulgazione scientifica e tecnologica, formazione e disseminazione sulle Fonti Rinnovabili di Energia.

3. Nello svolgimento della sua attività, il Consorzio può avvalersi della collaborazione di organismi ed enti di ricerca privati o pubblici, quali - a titolo esemplificativo - Università, Istituti, Centri e Dipartimenti universitari, Fondazioni di ricerca, altri Consorzi o Società consortili purché svolgenti attività nel medesimo settore o in altri ad esso correlati.

4. Il Consorzio potrà inoltre costituire strutture nelle quali far convergere attività di ricerca dei singoli Consorziati, per favorire il loro coordinamento e raccordo funzionale su specifici progetti al fine di innescare una più diffusa ricaduta produttiva del ritrovato tecnologico nei confronti di imprese interessate, o proporsi come entità con competenze in grado di svolgere specifiche attività di ricerca e/o progettazione avanzata.

5. Il Consorzio opererà sia a livello nazionale che internazionale nel settore delle energie rinnovabili, promuovendo convenzioni e ricerche finalizzate agli scopi generali dello stesso.

Per il conseguimento dell'oggetto il Consorzio potrà compiere ogni operazione mobiliare, immobiliare e di prestazione di servizi.

Il Consorzio promuoverà i risultati della ricerca fondamentale o industriale e di sviluppo sperimentale mediante l'insegnamento, la pubblicazione o il trasferimento di conoscenze e di tecnologie, qualificandosi come "organismo di ricerca" ai sensi della vigente normativa nazionale ed europea; tutti gli utili verranno interamente reinvestiti nelle attività di ricerca, nella diffusione dei loro risultati o nell'insegnamento; le imprese consorziate in grado di esercitare un'influenza sull'ente non godranno di alcun accesso preferenziale alle capacità di ricerca dell'ente medesimo né ai risultati prodotti.

**Art. 4 - (Durata)**

1. La durata del Consorzio è stabilita dalla data della sua legale costituzione sino al 31 dicembre 2030, rinnovabile con delibera dell'Assemblea dei soci.

2. In caso di scioglimento, anche prima della naturale scadenza, che dovrà essere stabilita da una maggioranza di 2/3 (due terzi) dei Consorziati, l'intero patrimonio sociale in essere al momento verrà trasferito ad un eventuale nuovo sodalizio voluto dall'assemblea a maggioranza assoluta. Non raggiungendosi una delibera in tal senso, verrà devoluto all'Università degli Studi di Firenze.

**Art. 5 - (Fondo Consortile)**

1. Il Fondo Consortile è costituito dai contributi versati dai consorziati e dai beni acquistati con questi a norma di Legge.

**Art. 6 - (Obblighi assunti e contributi dovuti dai consorziati)**

1. Ogni Consorziato deve versare al Consorzio, nel corso dell'esercizio secondo le modalità e nei termini stabiliti dall'assemblea e, in via preventiva, dal Consiglio di Amministrazione in base alle risultanze del bilancio preventivo approvato dall'Assemblea, contributi in danaro o in risorse di diversa natura, anche in attività scientifica e tecnologica occorrenti per lo svolgimento dell'attività consortile.

2. I Consorziati, ad esclusione dell'Università di Firenze, devono poi versare, ove occorra e secondo le modalità ed i termini stabiliti in apposite delibere o in regolamenti approvati dal Consiglio di Amministrazione (nel rispetto della normativa concernente i consorziati che siano enti pubblici), contributi straordinari nella misura necessaria a fronteggiare i bisogni di cassa ed anticipare somme di denaro sulle quali non sarà dovuto alcun interesse.

3. I Consorziati devono inoltre versare (nel rispetto della normativa concernente i Consorziati che siano enti pubblici), entro trenta giorni dall'approvazione del rendiconto annuale contributi corrispondenti all'eventuale eccedenza del-

le passività, secondo le modalità stabilite dall'Assemblea e, in via preventiva, dal Consiglio di Amministrazione in base alle risultanze del rendiconto, fatto salvo comunque l'obbligo di versare contributi ed anticipazioni nel corso dell'esercizio.

4. In caso di ritardato versamento dei contributi richiesti, al Consorziato moroso sarà precluso l'esercizio del diritto di voto.

5. Tutti gli obblighi di contribuzione di cui al presente articolo gravano su ogni consorziato ad eccezione dell'Università di Firenze a cui viene riconosciuta la facoltà di effettuare contributi in denaro solo dopo aver ottenuto la disponibilità dai propri organi competenti.

6. In nessun caso ai Consorziati sono dovuti interessi sui contributi dagli stessi versati.

7. Non sono possibili rimborsi e ristorni sui contributi non in denaro.

#### **Art. 7 - (Responsabilità)**

1. Gli organi del Consorzio non possono assumere obbligazioni per conto dei singoli Consorziati, ma unicamente in nome e per conto del Consorzio stesso.

Per le obbligazioni assunte in nome e per conto del Consorzio dalle persone che ne hanno la rappresentanza, i terzi possono far valere i loro diritti esclusivamente sul Fondo consortile ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2615 del Codice Civile.

2. Il Consorzio potrà contrarre mutui e prestiti limitatamente per le anticipazioni necessarie allo svolgimento di progetti di ricerca finanziati da enti pubblici o privati, ovvero servizi da questi ultimi commissionati. Altri casi dovranno essere espressamente preventivamente approvati dall'Assemblea.

#### **Art. 8 - (Nuovi Consorziati)**

1. L'ammissione di nuovi partecipanti al Consorzio dovrà essere approvata dall'Assemblea con maggioranza di due terzi dei Consorziati ed importerà l'accettazione di tutte le norme contenute nel presente Statuto.

#### **Art. 9 - (Recesso)**

1. I Consorziati possono recedere dal Consorzio con un preavviso di almeno tre mesi, purché al momento del recesso abbiano adempiuto alle obbligazioni derivanti dal patto consortile.

2. La comunicazione del recesso deve essere indirizzata a mezzo lettera raccomandata al Consorzio ed il Consorziato recedente deve indicare la motivazione.

#### **Art. 10 - (Esclusione)**

1. L'Assemblea può ordinare l'esclusione di un Consorziato, qualora lo stesso:

\* non adempia agli obblighi imposti dalla legge, dal presente statuto, dall'atto costitutivo e dai regolamenti del Con-

sorzio, dalle deliberazioni degli organi del Consorzio o sopravvenga una comprovata inidoneità ad adempiere i suddetti obblighi;

\* compia atti gravemente pregiudizievoli degli interessi e delle finalità consortili;

\* sia sottoposto a gestione commissariale o a liquidazione, se ente pubblico, ovvero sia sottoposto a fallimento, ad amministrazione straordinaria, a liquidazione coatta amministrativa, ovvero abbia fatto istanza di ammissione a concordato preventivo;

\* ceda o affitti l'impresa a terzi, modifichi l'oggetto sociale o intraprenda una diversa attività non compatibile con l'oggetto dell'attività consortile;

\* sia assoggettato a misure previste dalle leggi contro la criminalità organizzata;

\* perda qualcuno dei requisiti per l'ammissione al Consorzio.

#### **Art. 11 - (Effetti del recesso e dell'esclusione)**

1. Il Consorziato recedente o escluso è tenuto ai versamenti dell'esercizio alla chiusura del quale ha effetto il recesso o l'esclusione, oltre a quelli, eventualmente non ancora effettuati, relativi agli esercizi precedenti. Egli è tenuto pure all'assolvimento, per quanto di sua competenza, di ogni obbligazione precedentemente assunta dal Consorzio.

2. Qualora l'esclusione sia dovuta a fatto imputabile al Consorziato, questi sarà comunque obbligato al risarcimento di eventuali danni che da tale fatto siano derivati al Consorzio.

#### **Art. 12 - Gli organi**

1. Sono organi del Consorzio:

- l'Assemblea Consortile;
- il Consiglio di Amministrazione (CdA);
- il Presidente del Consiglio di Amministrazione (CdA) ed Amministratore Delegato;
- il Comitato Tecnico Scientifico.

#### **Art. 13 - (L'Assemblea)**

1. L'Assemblea, regolarmente costituita, rappresenta l'universalità dei Consorziati e le sue deliberazioni, prese in conformità alla legge e al presente statuto, obbligano tutti i Consorziati, ancorché non intervenuti o dissenzienti.

2. L'Assemblea può essere convocata anche fuori della sede del Consorzio, purché nel territorio nazionale. Ogni Consorziato dispone di un voto.

#### **Art. 14 - (Convocazione dell'Assemblea)**

1. L'Assemblea è convocata a cura del Presidente del Consiglio di Amministrazione a mezzo telegramma, messaggio di posta elettronica con avviso di recapito o fax spedito ai Consorziati almeno otto giorni prima dell'adunanza e contenente l'ora, il giorno, il luogo, e l'elenco degli argomenti da trattare.

2. L'Assemblea è comunque valida, anche senza formale convo-

cazione, se sono presenti o rappresentati tutti i consorziati e vi assistano tutti gli amministratori in carica. L'Assemblea deve essere convocata almeno una volta all'anno in tempo utile per l'approvazione della situazione patrimoniale di cui all'art. 2615 bis del Codice Civile.

3. Ogni Consorziato, in persona del proprio legale rappresentante, ha diritto di intervenire all'Assemblea ma può farsi rappresentare, con delega scritta, da altra persona, anche non Consorziato, osservate le limitazioni di cui all'articolo 2372 del Codice Civile.

4. Spetta al Presidente dell'Assemblea constatare la regolarità delle deleghe ed in genere il diritto di intervento all'Assemblea.

5. L'Assemblea nomina il Comitato Tecnico-Scientifico di cui al successivo articolo 23, determinandone anche la durata.

**Art. 15 - (Presidenza dell'assemblea)**

1. L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione; in assenza od impedimento il Presidente è designato dagli intervenuti. Il Presidente è assistito da un Segretario, anche non Consorziato, designato pure dagli intervenuti.

**Art. 16 - (Deliberazioni dell'Assemblea)**

1. Per la validità della costituzione delle Assemblee vale il disposto dell'articolo 2606 del Codice Civile. Le deliberazioni sono prese dall'Assemblea con il voto favorevole della maggioranza degli aventi diritto al voto, salvo quanto previsto all'articolo 8 del presente Statuto.

2. Le deliberazioni dell'Assemblea sono constatate da processo verbale firmato dal Presidente e dal Segretario.

3. Nei casi di legge o quando il Presidente lo ritenga opportuno, il verbale è redatto da Notaio.

**Art. 17 - (Consiglio di Amministrazione)**

1. L'amministrazione del Consorzio è affidata ad un Consiglio di Amministrazione composto da un minimo di 3 (tre) ed un massimo di 7 (sette) membri. Qualora il Consiglio sia composto da un numero inferiore a 5 (cinque) membri, è riservata all'Università di Firenze, sentito il Consiglio del Centro Interdipartimentale per l'Energie Alternative e Rinnovabili (C.R.E.A.R.), la nomina di un componente; nel caso di Consiglio formato da un numero superiore od uguale a 5 (cinque) membri, è riservata all'Università di Firenze, sentito il Consiglio del Centro Interdipartimentale per l'Energie Alternative e Rinnovabili (C.R.E.A.R.), la nomina di due componenti.

2. La nomina dei componenti il Consiglio di Amministrazione, previa determinazione del loro numero e della loro durata in carica, comunque non superiore a tre anni, spetta all'Assemblea, fatta eccezione per quelli nominati dall'Università di Firenze ai sensi del comma precedente.

3. I componenti sono sempre rieleggibili.

4. Qualora per dimissioni o per qualunque altra causa venisse a cessare più della metà degli amministratori in carica, si intende decaduto in via anticipata l'intero Consiglio con effetto dalla data della sua ricostituzione.

5. Il Consiglio si riunisce presso la sede del Consorzio o altrove su convocazione del Presidente, di sua iniziativa o a seguito di richiesta scritta di almeno due amministratori.

6. In caso di assenza o di impedimento del Presidente, il Consiglio è convocato e presieduto dal Vice Presidente se nominato o, in sua mancanza, dal Consigliere più anziano di età.

7. Il Consiglio è convocato mediante messaggio di posta elettronica con avviso di recapito, fax o lettera raccomandata, spediti almeno cinque giorni prima di quello fissato per l'adunanza e, in caso di urgenza, con avviso spedito almeno tre giorni prima.

8. Il Consiglio di Amministrazione è validamente costituito con l'intervento della maggioranza degli amministratori in carica e delibera a maggioranza assoluta dei presenti. In caso di parità, prevarrà il voto del Presidente del Consiglio.

9. Qualora il Consiglio sia composto da quattro membri e tre soli di essi intervengano alla riunione, le deliberazioni devono essere assunte all'unanimità.

Le deliberazioni devono risultare da verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

#### **Art. 18 - (Presidenza del Consiglio di Amministrazione)**

1. La nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione spetta all'Assemblea.

2. Il Consiglio di Amministrazione, qualora non vi abbia provveduto l'Assemblea, può altresì nominare un Vice Presidente. Sia il Presidente che il Vice Presidente, se nominato, durano in carica per la durata prevista dall'ufficio di amministratori e sono rieleggibili.

3. Il Consiglio può infine nominare un Segretario, in persona anche estranea al Consiglio stesso.

#### **Art. 19 - (Poteri)**

1. Il Consiglio di Amministrazione è investito di tutti i più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria del Consorzio senza eccezione di sorta, con facoltà di compiere tutti gli atti che si ritengano necessari od opportuni per l'attuazione ed il raggiungimento degli scopi consortili.

#### **Art. 20 - (Comitato Esecutivo)**

1. Il Consiglio di Amministrazione può delegare le proprie attribuzioni ad un Comitato Esecutivo composto di alcuni dei suoi membri, o ad uno o più dei suoi membri, anche con la qualifica di Amministratori Delegati, determinandone la durata e i limiti della delega.

2. Il Consiglio di Amministrazione può anche delegare particolari funzioni o speciali incarichi a singoli membri.

3. Il Consiglio di Amministrazione può nominare procuratori

speciali e ad negotia per determinati atti o categorie di atti.

**Art. 21 - (Rimborso Spese)**

1. Ai membri del Consiglio spetta il rimborso delle spese sostenute per ragioni del loro ufficio con le modalità stabilite dal Regolamento di cui al successivo art. 28.

2. Non è previsto alcun emolumento annuale ai membri del Consiglio di Amministrazione.

**Art. 22 - (Rappresentanza)**

1. La rappresentanza legale del Consorzio di fronte ai terzi o in giudizio, in qualsiasi sede e grado di giurisdizione, compresi i giudizi di revocazione e cassazione e avanti la Corte Costituzionale, spetta al Presidente del Consiglio di Amministrazione e, se nominati, al o agli Amministratori Delegati; essi possono conferire la rappresentanza legale a terzi con idonee procure.

2. Per gli atti relativi, nonché per tutti quelli occorrenti all'esecuzione delle deliberazioni consiliari, il Presidente ha firma libera.

**Art. 23 - (Comitato Tecnico-Scientifico)**

1. Il Comitato Tecnico-Scientifico è composto da un minimo di 4 (quattro) ed un massimo di 7 (sette) membri. Qualora il Consiglio sia composto da un numero inferiore a 5 (cinque) membri, è riservata all'Università di Firenze, sentito il Consiglio del Centro Interdipartimentale per l'Energie Alternative e Rinnovabili (C.R.E.A.R.), la nomina di un componente; nel caso di Consiglio formato da un numero uguale o superiore a 5 (cinque) membri, il numero di posti riservati all'Università, sentito il Consiglio del Centro Interdipartimentale per l'Energie Alternative e Rinnovabili (C.R.E.A.R.), è di 2 (due) membri. Il Comitato Tecnico Scientifico, qualora non vi abbia provveduto l'Assemblea, nomina fra i suoi membri il Coordinatore.

2. Su proposta del Consiglio di Amministrazione, il Comitato Tecnico-Scientifico potrà decidere un eventuale allargamento sino ad un numero non superiore a 5 (cinque) ulteriori membri, selezionati in quanto esperti di chiara fama nei settori oggetto delle attività del Consorzio, siano essi Nazionali o meno: per assicurare la partecipazione di questi esperti alle riunioni del Comitato Tecnico-Scientifico il Presidente del Consiglio di Amministrazione potrà decidere di sostenere i costi di trasferta.

3. Alle riunioni del Comitato Tecnico-Scientifico potrà partecipare il Presidente del Consiglio di Amministrazione o un suo delegato.

4. Tale Comitato ha la funzione di individuare ed indicare al Consiglio di Amministrazione le linee di politica tecnologica e scientifica, fornendo una consulenza tecnica e pareri riguardo l'individuazione e l'elaborazione dei programmi di attività.

**Art. 24 - (Revisione contabile)**

1. L'Assemblea dei consorziati può nominare un revisore contabile scegliendolo tra gli iscritti nel registro dei revisori legali.

2. L'incarico dura tre anni, termina con l'approvazione della situazione patrimoniale ai sensi dell'art. 2615 bis codice civile relativa al terzo anno, ed è rinnovabile per un solo mandato.

3. Il soggetto incaricato del controllo contabile:

- verifica, nel corso dell'esercizio e con periodicità semestrale, la regolare tenuta della contabilità sociale e la corretta rilevazione nelle scritture contabili dei fatti di gestione;

- verifica se la situazione patrimoniale di cui all'art. 2615 bis codice civile corrisponda alle risultanze delle scritture contabili e degli accertamenti eseguiti e se sono conformi alle norme che li disciplinano;

- esprime con apposita relazione un giudizio sulla situazione patrimoniale redatta a norma dell'art. 2615 bis codice civile.

4. La nomina del revisore è obbligatoria qualora il totale proventi, ivi compresi contributi e ogni altra forma di entrata, superi Euro 8.000.000,00 (ottomilioni e zero centesimi).

**Art. 25 - (Rendiconto annuale)**

1. L'esercizio annuale si chiude al 31 dicembre di ogni anno.

2. Alla chiusura di ogni esercizio il Consiglio di Amministrazione procede, in conformità al disposto dell'art. 2615 bis codice civile, alla redazione del rendiconto da sottoporre, corredato dalla relazione sull'andamento della gestione ove richiesta, all'approvazione dell'Assemblea dei Consorziati.

3. Il Consorzio non avendo scopo di lucro, verrà gestito secondo il criterio della economicità, mirando al pareggio di bilancio.

**Art. 26 - (Eccedenze)**

1. Ferma l'esclusione dello scopo di lucro, l'Assemblea dei Consorziati può deliberare che le eventuali eccedenze che dovessero risultare dalla gestione siano reinvestite nell'attività consortile, o accantonate in appositi fondi di riserva.

**Art. 27 - (Scioglimento e liquidazione)**

1. Addivenendosi in qualsiasi tempo e per qualsiasi causa allo scioglimento del Consorzio, l'Assemblea dei Consorziati assumerà le conseguenti deliberazioni in ottemperanza a quanto disposto dall'articolo 4 del presente statuto.

**Art. 28 - (Regolamento)**

1. Per una migliore disciplina delle operazioni consortili e dei rapporti fra i Consorziati ed il Consorzio ed i suoi organi, è demandata al Consiglio di Amministrazione la facoltà di redigere un apposito regolamento, che dovrà essere appro-



vato all'unanimità dal Consiglio stesso ed accettato per iscritto dai singoli consorziati.

2. Le assemblee dei Consorziati e le riunioni del Consiglio di Amministrazione possono svolgersi con intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati, a condizione che ciascuno dei partecipanti possa essere identificato da tutti gli altri, che sia in grado di intervenire in tempo reale durante la trattazione degli argomenti esaminati, nonché sia in grado di ricevere, trasmettere o visionare documenti. Sussistendo queste condizioni, la riunione si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente ed il Segretario, che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale.

**Art. 29 - (Clausola compromissoria)**

1. Qualunque controversia insorgesse tra i Consorziati, il Consorzio ed il singolo Consorziato circa l'interpretazione ed esecuzione del presente Statuto, sarà rimessa al giudizio di un Collegio Arbitrale, che sarà formato da tre membri, tutti nominati dal Presidente del Tribunale di Firenze. Gli arbitri giudicheranno ex bono et aequo, senza formalità di procedure e con giudizio inappellabile; in caso di parità, prevarrà il voto del Presidente del Collegio.

F.to DAVID CHIARAMONTI

F.to STEFANO SPINELLI NOTAIO

Sigillo